



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2019/543 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti <sup>(1)</sup> ..... 1**

##### DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/544 della Commissione, del 3 aprile 2019, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 9**
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione, del 3 aprile 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ..... 11**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

### III Altri atti

#### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 1/19/COL, del 16 gennaio 2019, che estende le garanzie speciali relative alla *Salmonella* spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio alle carni e alle uova di pollame (*Gallus gallus*) e alle carni di tacchino destinate all’Islanda [2019/546]** ..... 13
- 

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GU L 281 del 13.10.2012)** ..... 16
- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali e dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES) (GU L 57 del 26.2.2019)** ..... 20

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2019/543 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

**che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio includendo alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite riguardanti l'omologazione dei veicoli a motore e aggiornando i riferimenti a tali regolamenti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato IV della direttiva 2007/46/CE sono riportati i requisiti per l'omologazione CE dei veicoli a motore, i quali comprendono la legislazione dell'Unione e alcuni regolamenti UNECE adottati nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite che si applicano in via obbligatoria o alternativa alle prescrizioni dell'Unione.
- (2) Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono indicati i regolamenti UNECE da applicarsi in via obbligatoria nell'ottica della sicurezza generale dei veicoli.
- (3) Gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 sono aggiornati frequentemente per tenere conto dell'applicazione, a livello di Unione, di nuove prescrizioni nell'ambito dei rispettivi regolamenti UNECE.
- (4) Il regolamento UNECE n. 0 relativo all'omologazione internazionale globale di tipi di veicoli <sup>(3)</sup> è stato adottato recentemente nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite al fine di ridurre gli ostacoli commerciali tra le parti contraenti che applicano tale regolamento UNECE, tra cui figurano l'Unione europea e i suoi Stati membri, e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti.

<sup>(1)</sup> GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 200 del 31.7.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GUL 135 del 31.5.2018, pag. 1.

- (5) È opportuno aggiornare gli elenchi dei requisiti per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato IV della direttiva 2007/46/CE e l'elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 per tenere conto delle modifiche introdotte dal regolamento UNECE n. 0.
- (6) La tabella di cui all'allegato IV, parte II, della direttiva 2007/46/CE non è più aggiornata. Per questo motivo è necessario aggiornare l'elenco dei regolamenti UNECE le cui prescrizioni, ai fini dell'omologazione CE, sono considerate equivalenti a quelle dell'Unione.
- (7) Occorre altresì aggiornare l'elenco delle informazioni per l'omologazione CE dei veicoli di cui all'allegato I e la scheda informativa di cui all'allegato III, parte I, sezione A, della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda i riferimenti al sistema di allarme acustico dei veicoli per l'omologazione in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> o del regolamento UNECE n. 138 <sup>(5)</sup>.
- (8) Dal 1° settembre 2018 sono applicabili i nuovi regolamenti UNECE n. 140 <sup>(6)</sup> e n. 141 <sup>(7)</sup>. Per permettere ai costruttori di adeguare i loro veicoli alle nuove prescrizioni, è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo. Occorre pertanto chiarire che, ai fini dell'omologazione CE, tali prescrizioni si applicano esclusivamente ai nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità e sistemi di controllo della pressione degli pneumatici.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Gli allegati I, III e IV della direttiva 2007/46/CE sono modificati in conformità all'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

1. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi elettronici di controllo della stabilità gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 140.
2. Con effetto a decorrere dal 24 aprile 2019, per l'omologazione CE di nuovi tipi di veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi di controllo della pressione degli pneumatici gli Stati membri accettano unicamente le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 141.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).

<sup>(5)</sup> GUL 9 del 13.1.2017, pag. 33.

<sup>(6)</sup> GUL 269 del 26.10.2018, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GUL 269 del 26.10.2018, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:

1) la tabella è così modificata:

a) la voce relativa al regolamento n. 10 è sostituita dalla seguente:

«10	Compatibilità elettromagnetica	Supplemento 1 alla serie di modifiche 05	GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1.	M, N, O»;
-----	--------------------------------	--	--------------------------------	-----------

b) la voce relativa al regolamento n. 16 è sostituita dalla seguente:

«16	Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini	Supplemento 2 alla serie di modifiche 07	GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1.	M, N <sup>(d)</sup> »;
-----	---	--	---------------------------------	------------------------

c) la voce relativa al regolamento n. 34 è sostituita dalla seguente:

«34	Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di carburante liquido)	Supplemento 1 alla serie di modifiche 03	GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41.	M, N, O <sup>(e)</sup> »;
-----	---	--	----------------------------------	---------------------------

d) la voce relativa al regolamento n. 39 è sostituita dalla seguente:

«39	Tachimetro e sua installazione	Supplemento 1 alla serie di modifiche 01	GU L 302 del 28.11.2018, pag. 106	M, N»;
-----	--------------------------------	--	-----------------------------------	--------

e) la voce relativa al regolamento n. 44 è sostituita dalla seguente:

«44	Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»)	Supplemento 10 alla serie di modifiche 04	GU L 265 del 30.9.2016, pag. 1.	M, N <sup>(h)</sup> »;
-----	--	---	---------------------------------	------------------------

f) la voce relativa al regolamento n. 48 è sostituita dalla seguente:

«48	Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore	Supplemento 10 alla serie di modifiche 06	GU L 14 del 16.1.2019, pag. 42	M, N, O»;
-----	--	---	--------------------------------	-----------

g) la voce relativa al regolamento n. 58 è sostituita dalla seguente:

«58	Dispositivi di protezione anticastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione anticastro posteriore (RUP)	Serie di modifiche 03	GU L 49 del 20.2.2019, pag. 1.	M, N, O»;
-----	---	-----------------------	--------------------------------	-----------

h) la voce relativa al regolamento n. 67 è sostituita dalla seguente:

«67	Veicoli a motore che utilizzano GPL	Supplemento 14 alla serie di modifiche 01	GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1.	M, N»;
-----	-------------------------------------	---	----------------------------------	--------

i) la voce relativa al regolamento n. 79 è sostituita dalla seguente:

«79	Sterzo	Serie di modifiche 03	GU L 318 del 14.12.2018, pag. 1.	M, N, O»;
-----	--------	-----------------------	----------------------------------	-----------

j) la voce relativa al regolamento n. 94 è sostituita dalla seguente:

«94	Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale	Serie di modifiche 03	GU L 35 dell'8.2.2018, pag. 1.	M <sub>1</sub> »;
-----	---	-----------------------	--------------------------------	-------------------

k) la voce relativa al regolamento n. 100 è sostituita dalla seguente:

«100	Sicurezza elettrica	Supplemento 3 alla serie di modifiche 02	GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114.	M, N»;
------	---------------------	--	------------------------------------	--------

l) la voce relativa al regolamento n. 107 è sostituita dalla seguente:

«107	Veicoli delle categorie M <sub>2</sub> e M <sub>3</sub>	Supplemento 1 alla serie di modifiche 07	GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1.	M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> »;
------	---	--	--------------------------------	------------------------------------

m) la voce relativa al regolamento n. 117 è sostituita dalla seguente:

«117	Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l'aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)	Supplemento 8 alla serie di modifiche 02	GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1.	M, N, O»;
------	---	--	---------------------------------	-----------

n) la voce relativa al regolamento n. 119 è sostituita dalla seguente:

«119	Luci di svolta	Supplemento 3 alla serie di modifiche 01	GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101.	M, N <sup>(h)</sup> »;
------	----------------	--	----------------------------------	------------------------

o) la voce relativa al regolamento n. 123 è sostituita dalla seguente:

«123	Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS)	Supplemento 9 alla serie di modifiche 01	GU L 49 del 20.2.2019, pag. 24.	M, N <sup>(h)</sup> »;
------	---	--	---------------------------------	------------------------

p) la voce relativa al regolamento n. 125 è sostituita dalla seguente:

«125	Campo di visibilità anteriore	Supplemento 1 alla serie di modifiche 01	GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16.	M <sub>1</sub> »;
------	-------------------------------	--	---------------------------------	-------------------

q) la voce relativa al regolamento n. 128 è sostituita dalla seguente:

«128	Sorgenti luminose a diodi fotodiodi (LED)	Supplemento 6 alla versione originale del regolamento	GU L 320 del 17.12.2018, pag. 63.	M, N, O»;
------	---	---	-----------------------------------	-----------

r) sono aggiunte le nuove voci 140 e 141:

«140	Sistemi elettronici di controllo della stabilità	Supplemento 2 alla versione originale del regolamento	GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17.	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub>
141	Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici	Versione originale del regolamento	GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36.	M <sub>1</sub> , N <sub>1</sub> <sup>(i)</sup> »;

2) la nota b) della tabella è sostituita dalla seguente:

«<sup>(b)</sup> Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.»;

3) la nota c) della tabella è sostituita dalla seguente:

«<sup>(c)</sup> Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento(CE) n. 661/2009.»;

4) la nota f) della tabella è sostituita dalla seguente:

«<sup>(f)</sup> Se il costruttore del veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi (allegato I, punto 2.11.5, della direttiva 2007/46/CE) e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:

- le istruzioni del veicolo a motore (ad esempio il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;
- le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e
- in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa di immatricolazione posteriore.»

5) alla tabella è aggiunta la seguente nota h):

«<sup>(h)</sup> Un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0 (GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1), comprendente l'omologazione ai sensi dei rispettivi regolamenti UNECE della tabella facenti riferimento alla presente nota, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi del presente regolamento.»;

6) alla tabella è aggiunta la seguente nota i):

«<sup>(i)</sup> Per i veicoli di categoria M1, il sistema di controllo della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009. Per l'omologazione dei veicoli di categoria M1 fino alla massa massima di 3 500 kg si applica il regolamento UNECE n. 141. Per l'omologazione dei veicoli di categoria N1 che non posseggono un asse con ruote gemellate, il regolamento UNECE n. 141 è applicabile su base volontaria.».

---



## ALLEGATO II

La direttiva 2007/46/CE è così modificata:

1) nell'allegato I sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:

«12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138 (GU L 9 del 13.1.2017, pag. 33).

12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

(\*) Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).»;

2) nell'allegato III, parte I, sezione A, sono inseriti i seguenti nuovi punti 12.9, 12.9.1 e 12.9.2:

«12.9. Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)

12.9.1. Numero di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni sonore ai sensi del regolamento UNECE n. 138.

12.9.2. Riferimento completo dei risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell'AVAS, misurati in conformità al regolamento (UE) n. 540/2014.»;

3) nell'allegato IV, la parte II è così modificata:

a) il primo comma successivo al titolo è sostituito dal seguente:

«Laddove nella tabella della parte I si faccia riferimento a una particolare direttiva o a un particolare regolamento, un'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 0 (\*) comprendente un'omologazione rilasciata ai sensi del regolamento pertinente fra i regolamenti UNECE seguenti oppure un'omologazione rilasciata ai sensi dei seguenti regolamenti UNECE cui l'Unione europea ha aderito in quanto parte contraente dell'«accordo del 1958 riveduto» della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in forza della decisione 97/836/CE del Consiglio (\*\*) o di successive decisioni del Consiglio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della suddetta decisione, è da considerarsi equivalente a un'omologazione CE rilasciata ai sensi della pertinente direttiva o del pertinente regolamento particolare.

(\*) GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1.

(\*\*) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.»;

b) la tabella è sostituita dalla seguente:

	«Elemento	Regolamenti UNECE	Serie di modifiche
1 (a)	Livello sonoro ammissibile	51 59	02 01
1a	Livello sonoro ammissibile (non comprendente l'AVAS e i silenziatori di ricambio)	51	03
	Sistema di allarme acustico per veicoli (AVAS)	138	01
	Silenziatori di ricambio	59	02
58	Protezione dei pedoni (non comprendente i sistemi di assistenza alla frenata e di protezione frontale)	127	00
	Sistema di assistenza alla frenata	139	00

	Elemento	Regolamenti UNECE	Serie di modifiche
59 <sup>(b)</sup>	Riciclabilità	133	00
62 <sup>(c)</sup>	Sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno	134	00
65	Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza	131	01
66	Sistema di avviso di deviazione dalla corsia	130	00

N.B.: Le prescrizioni di montaggio contenute in una direttiva o in un regolamento particolare si applicano anche ai componenti e alle entità tecniche indipendenti omologati in conformità ai regolamenti UNECE.

<sup>(a)</sup> La numerazione delle voci di questa tabella si riferisce alla numerazione utilizzata per la tabella della parte I.

<sup>(b)</sup> Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.

<sup>(c)</sup> L'omologazione dei sistemi di immagazzinamento dell'idrogeno e di tutti i dispositivi di chiusura (di ogni componente specifico) è obbligatoria e non riguarda le qualificazioni dei componenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/544 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione <sup>(2)</sup>, detta decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (2) Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 <sup>(3)</sup> che proroga il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, la seconda condizione per l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031, vale a dire che il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea non sia stato prorogato, non sarà soddisfatta.
- (3) Restano tuttavia valide le motivazioni alla base della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031, indipendentemente dalla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, in caso di recesso senza accordo dopo il periodo di proroga, persistono potenziali rischi in relazione alla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. È opportuno, quindi, che la decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 si applichi se il Regno Unito recede dall'Unione senza accordo.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/2031.
- (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che si applichi nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza un accordo di recesso dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, prorogato dal Consiglio europeo il 22 marzo 2019.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la presente decisione non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.»

<sup>(1)</sup> GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 325 del 20.12.2018, pag. 50).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GUL 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/545 DELLA COMMISSIONE****del 3 aprile 2019**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 <sup>(2)</sup>, tale decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro quella data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (2) Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha adottato la decisione (UE) 2019/476 <sup>(3)</sup> che proroga il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza non sarà soddisfatta la seconda condizione necessaria per l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030, vale a dire che il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea non sia stato prorogato.
- (3) Tuttavia, i motivi che giustificano la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 continuano a essere validi indipendentemente da qualsiasi proroga del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In particolare, in caso di recesso senza accordo dopo il periodo di proroga, persistono rischi potenziali in relazione a taluni servizi forniti agli operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli che sono già stati autorizzati nel Regno Unito e non possono essere sostituiti a breve termine. È pertanto opportuno che la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 si applichi se il Regno Unito recede dall'Unione senza un accordo.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/2030.
- (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantirne l'applicazione nel caso in cui il Regno Unito receda dall'Unione senza un accordo di recesso dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, prorogato dal Consiglio europeo il 22 marzo 2019.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, la presente decisione non si applica se entro la data di cui al secondo comma del presente articolo è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.»

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 325 del 20.12.2018, pag. 47).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GUL 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 1/19/COL

del 16 gennaio 2019

**che estende le garanzie speciali relative alla *Salmonella* spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio alle carni e alle uova di pollame (*Gallus gallus*) e alle carni di tacchino destinate all'Islanda [2019/546]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 17 della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b),

adattato all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, nonché dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3, del protocollo 1 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per taluni alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, con alcune garanzie speciali per gli alimenti di origine animale destinati ai mercati finlandese, svedese e norvegese. Di conseguenza, gli operatori del settore alimentare che intendono commercializzare in tali Stati del SEE carni derivate da animali specificati e uova devono rispettare determinate norme con riguardo alla salmonella. Inoltre, le partite di tali prodotti devono essere accompagnate rispettivamente da un documento commerciale o da un certificato che attestino che essi sono stati sottoposti a prove microbiologiche con esito negativo conformemente alla legislazione del SEE.
- (2) Inoltre, il regolamento (CE) n. 1688/2005 <sup>(2)</sup> della Commissione precisa tali garanzie speciali, stabilendo norme sul campionamento di detti prodotti e sui metodi microbiologici per l'esame di tali campioni, e prevede un documento commerciale e un certificato che accompagnino le partite dei prodotti.
- (3) Il 5 luglio 2018 il governo islandese ha presentato all'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») la richiesta di estendere all'Islanda le garanzie speciali relative alla salmonella per quanto riguarda le carni e le uova di pollame conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 <sup>(3)</sup>. La richiesta contiene il programma islandese di controllo della salmonella per gli allevamenti e i prodotti di pollame.
- (4) Il programma islandese di controllo della salmonella abbraccia l'intera produzione di pollame, compresi i polli domestici, i tacchini, le anatre, le oche e altre popolazioni di pollame. Tuttavia, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> riguardanti gli obiettivi del SEE di riduzione della

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione del 14 ottobre 2005 che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia (GUL 271 del 15.10.2005, pag. 17), di cui al punto 51 della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

<sup>(3)</sup> Doc n. 922555.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1), di cui al punto 8b della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

prevalenza dei sierotipi di salmonella e i programmi nazionali di controllo, così come le relative modalità di attuazione, in particolare i regolamenti (UE) n. 200/2012 <sup>(5)</sup>, (UE) n. 200/2010 <sup>(6)</sup>, (UE) n. 517/2011 <sup>(7)</sup> e (UE) n. 1190/2012 <sup>(8)</sup> della Commissione che stabiliscono gli obiettivi del SEE di riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella in alcune popolazioni di pollame, riguardano solo, per quanto riguarda il pollame, i branchi di polli da carne, i gruppi di riproduttori e le galline ovaiole della specie *Gallus gallus*, nonché i gruppi di tacchini.

- (5) Nella riunione del 18 giugno 2008 il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha approvato un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Documento di orientamento sui requisiti minimi dei programmi di controllo della Salmonella ai fini del riconoscimento della loro equivalenza a quelli approvati per la Finlandia e la Svezia per le carni e le uova della specie *Gallus gallus*» («documento di orientamento») <sup>(9)</sup>.
- (6) L'Autorità, in collaborazione con la Commissione europea, ha esaminato le disposizioni del programma islandese di controllo della salmonella per quanto riguarda la carne e le uova di polli domestici (*Gallus gallus*) e le carni ottenute da tacchini. Il programma è stato presentato altresì dal governo islandese e discusso nel corso della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, sezione «Sicurezza biologica della catena alimentare», del 5 ottobre 2018.
- (7) Le disposizioni del programma islandese di controllo della salmonella relative alla carne e alle uova di polli domestici (*Gallus gallus*) e alle carni ottenute da tacchini sono considerate equivalenti a quelle approvate per la Finlandia, la Svezia e la Norvegia e sono conformi al documento di orientamento e ai corrispondenti requisiti applicabili ai tacchini.
- (8) Le garanzie speciali dovrebbero pertanto essere estese alle partite di carne e uova di polli domestici (*Gallus gallus*) e di carni ottenute da tacchini destinate all'Islanda. È inoltre opportuno che a tali partite si applichino le norme di cui al regolamento (CE) n. 1688/2005 riguardanti il campionamento di tali carni e dei branchi di origine delle uova, i metodi microbiologici per l'esame di tali campioni, nonché il documento commerciale o il certificato.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'Islanda è autorizzata ad applicare le garanzie speciali relative alla salmonella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, alle partite di carni e uova di pollo domestico (*Gallus gallus*) e di carni ottenute da tacchini destinate all'Islanda.

#### Articolo 2

1. Il campionamento delle carni di cui all'articolo 1 e l'analisi microbiologica di tali campioni sono effettuati in conformità degli articoli 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1688/2005 rispettivamente.
2. Il campionamento dei branchi di origine delle uova di cui all'articolo 1 e l'analisi microbiologica di tali campioni sono effettuati in conformità degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1688/2005 rispettivamente.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella enteritidis* e della *Salmonella typhimurium* nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 9.3.2012, pag. 31), di cui al punto 57 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* (GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 1), di cui al punto 53 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45), di cui al punto 8b della parte 7.1 e ai punti 53 e 55 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella enteritidis* e della *Salmonella Typhimurium* nei gruppi di tacchini come previsto dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29), di cui al punto 51 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

<sup>(9)</sup> [https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety\\_food-borne-disease\\_salmonella\\_guidance\\_min-req\\_eggs-poultry-meat.pdf](https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf).



3. Le partite di carni di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.

4. Le partite di uova di cui all'articolo 1 sono accompagnate da un certificato conforme al modello previsto all'allegato V del regolamento (CE) n. 1688/2005.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 16 gennaio 2019.

*Articolo 4*

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

*Articolo 5*

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA,*

Bente ANGELL-HANSEN  
*Presidente*

Frank J. BÜCHEL  
*Membro del  
Collegio*

Högni KRISTJÁNSSON  
*Membro del Collegio  
responsabile*

Carsten ZATSCHLER  
*Controfirmatario in qualità di  
Direttore, Affari giuridici ed  
esecutivi*

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 13 ottobre 2012)

Pagina 4, articolo 2, punto 30, lettera a), punto 2:

*anziché:* «tra aeromobili ed ostruzioni nell'area di manovra; e»,

*leggasi:* «tra aeromobili e ostacoli nell'area di manovra; e».

Pagina 4, articolo 2, punto 42:

*anziché:* «piazzale», area definita su un aeroporto terrestre adibita alla sosta degli aeromobili, per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento di combustibile, il parcheggio e la manutenzione;»,

*leggasi:* «piazzale», area definita adibita alla sosta degli aeromobili, per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento di combustibile, il parcheggio e la manutenzione;».

Pagina 4, articolo 2, punto 46:

*anziché:* «rotta ATS», una rotta specifica stabilita per la canalizzazione del flusso di traffico, come necessario per l'erogazione dei servizi di traffico aereo; il termine «rotta ATS» è usato per indicare indifferentemente aerovia, rotta a servizio consultivo, rotta controllata o non controllata, rotta di arrivo o di partenza ecc.;»,

*leggasi:* «rotta ATS», una rotta specifica stabilita per la canalizzazione del flusso di traffico, come necessario per l'erogazione dei servizi di traffico aereo;».

Pagina 5, articolo 2, punto 54:

*anziché:* «codice SSR», il codice assegnato ad un segnale MPR particolare trasmesso da un trasponder in modo A o in modo C;»,

*leggasi:* «codice SSR», il codice assegnato a un segnale *multiple pulse reply* particolare trasmesso da un trasponder in modo A o in modo C;».

Pagina 9, articolo 4, paragrafo 2:

*anziché:* «L'autorità competente che autorizza tali deroghe informa l'AESA della natura delle stesse almeno due mesi dopo l'approvazione della deroga in questione.».

*leggasi:* «L'autorità competente che autorizza tali deroghe informa l'AESA della natura delle stesse entro due mesi dall'approvazione della deroga in questione.».

Pagina 13, allegato, sezione 3, capo 1, «SERA.3120 Traino», frase introduttiva:

*anziché:* «Il traino di un aeromobile o altro oggetto può essere effettuato solo in conformità alla;»,

*leggasi:* «Il traino di un aeromobile o altro oggetto può essere effettuato da un aeromobile solo in conformità alla;».

Pagina 15, allegato, sezione 3, capo 2, «SERA.3210 Diritto di precedenza», lettera d), punto 2:

*anziché:* «Un aeromobile in fase di rullaggio sull'area di manovra deve fermarsi ed attendere a tutte le posizioni attese pista, a meno che non sia diversamente autorizzato dalla torre di controllo dell'aeroporto.».

*leggasi:* «In un aeroporto controllato, un aeromobile in fase di rullaggio sull'area di manovra deve fermarsi e attendere a tutte le posizioni attese pista, a meno che non sia diversamente autorizzato dalla torre di controllo dell'aeroporto.».

Pagina 16, allegato, sezione 3, capo 2, «SERA.3210 Diritto di precedenza», lettera d), punto 4, punto ii), lettera C:

*anziché:* «quando sono continuamente in corso sulla stessa pista operazioni con strumenti di precisione miste ILS e MLS della categoria II o della categoria III, vengono protette le aree ristrette più critiche e sensibili ILS o MLS.».

*leggasi:* «quando sono in corso in maniera continuativa sulla stessa pista operazioni miste con strumenti di precisione ILS e MLS della categoria II o della categoria III, viene disposta la protezione delle aree critiche e sensibili (ILS o MLS) più restrittive.».

Pagina 16, allegato, sezione 3, capo 2, «SERA.3215 Luci degli aeromobili», lettera b), punto 4:

*anziché:* «tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto, con motori in funzione, devono mantenere accese luci anticollisione che indichino questo fatto.».

*leggasi:* «tutti gli aeromobili sull'area di movimento di un aeroporto, con motori in funzione, devono mantenere accese luci che indichino questo fatto.».

Pagina 17, allegato, sezione 3, capo 2, «SERA.3220 Volo strumentale simulato», lettera b), seconda frase:

*anziché:* «Il pilota di sicurezza deve avere adeguata visibilità frontale e su ogni lato dell'aeromobile, oppure un osservatore competente che sia in comunicazione col pilota di sicurezza deve occupare una posizione nell'aeromobile dalla quale il campo visivo dell'osservatore supplementi adeguatamente quello del pilota di sicurezza.».

*leggasi:* «Il pilota di sicurezza deve avere adeguata visibilità frontale e su ogni lato dell'aeromobile, oppure un osservatore competente che sia in comunicazione col pilota di sicurezza deve occupare una posizione nell'aeromobile dalla quale il campo visivo dell'osservatore integri adeguatamente quello del pilota di sicurezza.».

Pagina 18, allegato, sezione 3, sopra «SERA.3401 Osservazioni generali»:

*anziché:* «CAPITOLO 4»,

*leggasi:* «CAPO 4».

Pagina 18, allegato, sezione 3, capitolo 4, «SERA.3401 Osservazioni generali», lettera d), punto 1, ultima frase:

*anziché:* «I controlli orari sono effettuati almeno arrotondando al minuto.».

*leggasi:* «I controlli orari sono effettuati almeno arrotondando al minuto più vicino.».

Pagina 19, allegato, sezione 4, «SERA.4001 Presentazione del piano di volo», lettera c):

*anziché:* «Viene presentato un piano di volo, prima della partenza, ad un ufficio informazioni ATS o, durante il volo, trasmesso all'ente ATS competente o ad una stazione radio di controllo bordo-terra, a meno che siano già stati presi accordi per la presentazione di piani di volo ripetitivi.».

*leggasi:* «Un piano di volo deve essere presentato, prima della partenza, a un ufficio informazioni ATS o, durante il volo, trasmesso all'ente ATS competente o alla stazione radio di controllo bordo-terra competente, a meno che siano già stati presi accordi per la presentazione di piani di volo ripetitivi.».

Pagina 19, allegato, sezione 4, «SERA.4005 Contenuti di un piano di volo», lettera a), punto 5:

*anziché:* «aeroporto di partenza o sito operativo;»,

*leggasi:* «aeroporto di partenza o sito operativo di partenza;».

Pagina 19, allegato, sezione 4, «SERA.4005 Contenuti di un piano di volo», lettera a), punto 10:

*anziché:* «aeroporto di destinazione e durata stimata del volo;»,

*leggasi:* «aeroporto di destinazione o sito operativo di destinazione e durata stimata del volo;».

Pagina 22, allegato, sezione 5, «SERA.5005 Regole del volo a vista», lettera f), punto 2:

*anziché:* «in aree diverse da quelle precisate al punto 1, ad un'altezza inferiore a 150 m (500 ft) sopra l'ostacolo più alto entro un raggio di 150 m (500 ft) dall'aeromobile.».

*leggasi:* «in aree diverse da quelle precisate al punto 1, ad un'altezza inferiore a 150 m (500 ft) sul suolo o sull'acqua oppure a 150 m (500 ft) sopra l'ostacolo più alto entro un raggio di 150 m (500 ft) dall'aeromobile.».

Pagina 23, allegato, sezione 5, «SERA.5015 Regole del volo strumentale (IFR) - Regole applicabili a tutti i voli IFR», lettera c), punto 2:

*anziché:* «Quando un aeromobile, condotto secondo le regole del volo strumentale, procede o incontra condizioni meteorologiche di volo a vista, deve mantenere il regime di volo IFR a meno che non abbia già anticipato e deciso di continuare il volo per un ragionevole periodo di tempo in condizioni VMC ininterrotte.».

*leggasi:* «Quando un aeromobile, condotto secondo le regole del volo strumentale, procede o incontra condizioni meteorologiche di volo a vista, non deve cancellare il volo IFR a meno che non preveda e intenda continuare il volo per un ragionevole periodo di tempo in condizioni VMC ininterrotte.».

Pagina 24, allegato, sezione 5, «SERA.5025 IFR Regole applicabili ai voli IFR al di fuori degli spazi aerei controllati», lettera c)

*anziché:* «Un volo IFR che opera al di fuori degli spazi aerei controllati e che deve mantenere comunicazioni vocali bordo-terra continue sull'appropriata frequenza e stabilire le necessarie comunicazioni a due vie, se necessario, con l'ente di servizi di traffico aereo che fornisce il servizio di informazioni di volo, comunica la propria posizione, come specificato alla norma SERA.8025 per i voli controllati.».

*leggasi:* «Un volo IFR che opera al di fuori degli spazi aerei controllati per il quale è prescritto dall'autorità competente di mantenere l'ascolto delle comunicazioni vocali bordo-terra e stabilire le comunicazioni bilaterali, se necessario, con l'ente di servizi di traffico aereo che fornisce il servizio di informazioni di volo, comunica la propria posizione, come specificato alla norma SERA.8025 per i voli controllati.».

Pagina 28, allegato, sezione 8, «SERA.8015 Autorizzazione del controllo di traffico aereo», lettera c), punto 2:

*anziché:* «La autorizzazione del controllo di traffico aereo relativa alla decelerazione e discesa di un aeromobile da crociera supersonica a volo subsonico cerca di prevedere una discesa ininterrotta almeno durante la fase transonica.».

*leggasi:* «L'autorizzazione del controllo di traffico aereo relativa alla decelerazione e discesa di un aeromobile da crociera supersonica a volo subsonico deve cercare di fornire una discesa ininterrotta almeno durante la fase transonica.».

Pagina 28, allegato, sezione 8, «SERA.8015 Autorizzazione del controllo di traffico aereo», lettera e), punto 1, punto iii):

*anziché:* «pista in uso, regolaggio altimetrico, codici SSR, canali di comunicazione assegnati recentemente, istruzioni di livello, istruzioni di prua e velocità; nonché».

*leggasi:* «pista in uso, regolaggio altimetrico, codici SSR, ultimi canali di comunicazione assegnati, istruzioni di livello, istruzioni di prua e velocità; nonché».

Pagina 30, allegato, sezione 8, «SERA.8030 Termine del controllo»:

*anziché:* «Un volo controllato, non appena cessa di essere soggetto al servizio di controllo del traffico aereo deve comunicare all'ente ATC competente tale circostanza, a meno che non atterri su un aeroporto controllato.».

*leggasi:* «Tranne quando atterra in un aeroporto controllato, un volo controllato deve avvertire l'ente ATC competente appena termina di essere soggetto al servizio di controllo del traffico aereo.».

Pagina 31, allegato, sezione 8, «SERA.8035 Comunicazioni», lettera b), prima frase:

*anziché:* «Gli Stati membri si conformano alle appropriate disposizioni sulle avarie alle comunicazioni adottate a norma della Convenzione di Chicago.»

*leggasi:* «Gli Stati membri devono conformarsi alle appropriate disposizioni adottate sulle avarie alle comunicazioni a norma della Convenzione di Chicago.»

Pagina 32, allegato, sezione 9, «SERA.9010 Servizio automatico di informazioni terminali (ATIS)», lettera b), punto 8:

*anziché:* «condizioni significative della superficie della pista e, se appropriato, coefficiente di frenatura;»

*leggasi:* «condizioni significative della superficie della pista e, se del caso, azione frenante;»

Pagina 37, allegato, sezione 11, «SERA.11015 Intercettazione», tabella S11 - 1, seconda riga, seconda colonna, punto 1:

*anziché:* «GIORNO o NOTTE — Battere le ali e lampeggiare le luci di navigazione ad intervalli irregolari (e le luci di atterraggio nel caso di un elicottero) da una posizione leggermente più in alto ed avanti, sul lato sinistro dell'aeromobile intercettato, per essere seguito lungo la rotta, o sul lato destro per l'accompagnamento all'atterraggio su un aeroporto designato e, dopo aver ricevuto risposta, una lenta virata in volo livellato verso sinistra o verso destra in funzione della posizione dell'aeromobile intercettore per assumere la prua desiderata.»

*leggasi:* «GIORNO o NOTTE — Battere le ali e lampeggiare con le luci di navigazione ad intervalli irregolari (e con le luci di atterraggio nel caso di un elicottero) da una posizione leggermente più in alto ed avanti, e normalmente sul lato sinistro dell'aeromobile intercettato (o sul destro se l'intercettato è un elicottero) e, dopo aver ricevuto risposta, eseguire una lenta virata in volo livellato normalmente verso sinistra (o verso destra nel caso di un elicottero) sulla prua desiderata.»

Pagina 54, appendice 2, punto 2.3, prima frase:

*anziché:* «L'autorizzazione di cui al punto 2.2 deve essere ottenuta prima del lancio del pallone se si può ragionevolmente prevedere, al momento della pianificazione dell'operazione, che il pallone possa penetrare derivando nel territorio di un altro Stato.»

*leggasi:* «L'autorizzazione di cui al punto 2.2 deve essere ottenuta prima del lancio del pallone se si può ragionevolmente prevedere, al momento della pianificazione dell'operazione, che il pallone possa, a causa di deriva, penetrare nello spazio aereo sovrastante il territorio di un altro Stato.»

Pagina 55, appendice 2, punto 3.1, lettera a):

*anziché:* «vi sono nubi o fenomeni oscuranti di copertura superiore a quattro okta; oppure»,

*leggasi:* «vi sono nubi o fenomeni oscuranti di copertura superiore a quattro ottavi; oppure».

Pagina 61, appendice 4, tabella, seconda riga, quarta colonna:

*anziché:* «Servizi di consulenza sul traffico aereo servizio informazioni di volo se richiesto»,

*leggasi:* «Servizio consultivo per il traffico aereo; servizio informazioni di volo se richiesto».

---

**Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/329 della Commissione, del 25 febbraio 2019, che stabilisce le specifiche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel sistema di ingressi/uscite (EES)**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57 del 26 febbraio 2019)*

Nell'allegato a pagina 22:

*anziché:* «Il tasso di falsa non corrispondenza [False Match(ing) Rate — FMR] è la percentuale di tentativi autentici che inducono a dichiarare una falsa mancata corrispondenza con un template dello stesso oggetto.»

*leggasi:* «Il tasso di falsa non corrispondenza (False Non-Match(ing) Rate - FNMR) è la percentuale di tentativi autentici che inducono a dichiarare una falsa mancata corrispondenza con un template dello stesso oggetto.»

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**